

REGOLAMENTO REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, n. 18

Modifiche del regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2057 del 15/11/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

1. Modifiche all’art. 1:

Al comma 3 dopo la parola “integrazioni” è aggiunto il seguente periodo: “Nel novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni sono ricompresi anche i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art.12, legge 22 maggio 2017, n.81.”;

Al comma 4, lettera a) dopo la parola “imprese” è aggiunto il seguente periodo: “o negli albi o collegi per i liberi professionisti per i quali è prescritto dalla rispettiva legge professionale”.

Le lettere e) e g) sono eliminate e sostituite rispettivamente dalle lettere f) ed h).

Dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis con il seguente contenuto: “Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento le imprese in crisi purchè dimostrino di aver avviato processi di riqualificazione e rilancio industriale”.

Il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per i liberi professionisti di cui precedente comma 3, valgono le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, compatibilmente con la natura giuridica rivestita e le rispettive leggi professionali.”

Il comma 6 è sostituito dal comma 5.

Dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7 con il seguente contenuto “Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto”.

Dopo il comma 7 è aggiunto il comma 8 con il seguente contenuto: “Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui ai regolamenti europei sui Fondi Sie che prevalgono anche in caso di contrasto.”

Modifiche all’art. 3

Al comma 1 lettera e) dopo la parola “servizi” sono eliminate le parole “di consulenza”.

Modifiche all’art. 5

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c) con il seguente contenuto: “Iniziativa a favore di imprese iscritte nel Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) Sezione Puglia in conformità della Legge Regionale 3 del 2018 .”

Al comma 3 dopo la parola “mesi” è aggiunto il seguente periodo: “o all’eventuale maggior periodo di eleggibilità della spesa previsto negli avvisi per le spese di investimento.”

Modifiche all'art. 6

E' eliminato il comma 2.

Modifiche all'art. 8

Alla rubrica dell'art. 8 dopo la parola "servizi" sono eliminate le parole "di consulenza".

Al comma 1, dopo la parola "servizi" sono eliminate le parole "di consulenza".

Al comma 1, il contenuto della lettera b) è così sostituito:

"b) Internazionalizzazione:

b1. servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale di singole imprese e di reti e consorzi di impresa attraverso studi e analisi di fattibilità, progettazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento.

b2. Servizi per la partecipazione a fiere internazionali. "

Al comma 2, dopo la parola "servizi" sono eliminate le parole "di consulenza".

Modifiche all'art. 9

Al comma 2, le parole "al riequilibrio finanziario" sono sostituite dalle parole "alla capitalizzazione aziendale".

Modifiche all'art. 10

Al comma 2, dopo le parole "in conto impianti" sono aggiunte le parole "e in conto esercizio".

Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5 bis così formulato:

"5 bis. Gli aiuti ai servizi per l'internazionalizzazione non possono superare l'80% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L'equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dall'intero importo dell'aiuto."

Il comma 6 è così sostituito:

"6. Gli aiuti alla formazione sono ammissibili fino al 100% della spesa sostenuta dal beneficiario (entro il massimale di € 200.000 per triennio per impresa)."

Modifiche all'art. 14

Al comma 2 dopo le parole "fino a 3" è eliminata la parola "(anni)".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 DIC. 2018

EMILIANO